informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 011 – 13 GENNAIO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER IL CREDITO "ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO"

RIFERIMENTI

- **Artt. 120 e 122, DL n. 34/2020**
- **Art. 1, commi da 1098 a 1100, Legge n. 178/2020**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 8.1.2021**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 11.1.2021, n. 2/E**

IN SINTESI

Nell'ambito della Finanziaria 2021 il Legislatore, con riferimento al credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ha previsto che lo stesso è utilizzabile in compensazione dall'1.1 al 30.6.2021 e non più, come previsto dal c.d. "Decreto Rilancio", fino al 31.12.2021.

Entro la stessa data (30.6.2021) i beneficiari del suddetto credito possono optare per la cessione dello stesso.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha:

- *aggiornato le istruzioni del modello, da presentare entro il 31.5.2021, utilizzabile per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute;*
- *istituito l'apposito codice tributo per l'utilizzo tramite il mod. F24.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nell'ambito del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", il Legislatore con l'art. 120 ha previsto, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, il riconoscimento di un **credito d'imposta pari all'60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000**, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

L'agevolazione in esame:

- è riconosciuta a favore di:
  - fondazioni e enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
  - esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all'Allegato 2, DL n. 34/2020;
- riguarda, in particolare, i seguenti interventi agevolabili:
  - quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  - l'acquisto di arredi di sicurezza;
  - gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
  - l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti / utenti;
- è **cumulabile** con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile *"fino all'ammontare massimo fruibile"*, in compensazione mediante il mod. F24 **dal giorno successivo alla ricezione** della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia **e, in ogni caso, dall'1.1.2021**;
- in luogo dell'utilizzo diretto, può essere **ceduta nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021**, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituto di credito / intermediari finanziari).

Con il Provvedimento 10.7.2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato l'apposito modello, da presentare dai beneficiari nel periodo 20.7.2020 - 30.11.2021, per comunicare le spese sostenute / che intendono sostenere in relazione al predetto credito d'imposta.

NOVITÀ FINANZIARIA 2021

Nell'ambito della Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, è stato previsto che:

- il credito in esame **è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall'1.1 al 30.6.2021** e non più fino al 31.12.2021;
- entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell'art. 122, DL n. 34/2020.

Con il Provvedimento 8.1.2021, l'Agenzia delle Entrate, ha recepito le suddette novità introdotte dalla Finanziaria 2021 modificando le istruzioni del modello approvato con il citato Provvedimento 10.7.2020 prevedendo, tra l'altro, che l'invio dello stesso può essere effettuato fino al 31.5.2021.

CODICE TRIBUTO COMPENSAZIONE MOD. F24

Recentemente, con la Risoluzione 11.1.2021, n. 2/E, la stessa Agenzia ha istituito il seguente codice tributo da indicare nel mod. F24:

"**6918** - *CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".*

Merita evidenziare che quale "**anno di riferimento**" va riportato "**2021**".

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it